



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA E TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

N. 277 di data 02/12/2020

**Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI
PER LA "REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DA OSSANA AL PASSO
DEL TONALE – UNITA' FUNZIONALE AUTONOMA N. 1 TRATTO OSSANA –
VERMIGLIO". MODIFICA DETERMINAZIONE N. 245 D.D. 01.12.2020 NUOVA
L.P. 13/2020**

Assunta da:

Malé, 02 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Augusta Conta

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO : CUP. G57B15000530003 – CIG 852541857E
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI PER LA
“REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE –
UNITA’ FUNZIONALE AUTONOMA N. 1 TRATTO OSSANA – VERMIGLIO”.
MODIFICA DETERMINAZIONE N. 245 D.D. 01.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 275 d.d. 01.12.2020 con la quale si dava mandato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura negoziata “Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1” redatto dal geom. Alberto Callegari con studio in Vermiglio (TN) per l’importo complessivo di € 1.357.519,67, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi depositati agli atti (ns. prot. n. 4359/2020).

Dato atto che con il provvedimento di cui al punto precedente si individuava il numero degli operatori economici da invitare alla gara pari a 14, rispettando quanto disposto dalla relativa normativa in vigore (art. 3 co. 2 della L.P. 2/2020 e art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i) e che l’elenco degli stessi è stato inviato tramite mail riservata al funzionario responsabile del procedimento individuato dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC).

Considerato che contemporaneamente, dal giorno 01.12.2020 è entrata in vigore la nuova legge provinciale n. 13 d.d. 30.11.2020 e che, tra le novità normative, è stato modificato l’art. 3 co. 2 della L.P. 2/2020 disponendo che, per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore ad Euro un milione debbono essere individuati almeno 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Dato atto di quanto indicato al punto precedente, è necessario modificare quanto riportato sulla determinazione n. 275 d.d. 01.12.2020 relativamente alla definizione dell’elenco degli operatori economici, integrando lo stesso elenco con un altro nominativo, selezionandolo rispettando le medesime modalità di scelta, facendo pertanto riferimento all’elenco telematico delle imprese, agli operatori qualificati nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto, avendo riguardo ad esperienze contrattuali pregresse ed all’operatività rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.

Considerato il punto precedente, il nominativo dell’operatore economico selezionato da aggiungere ai 14 operatori già individuati, sarà riportato su un documento formato pdf sottoscritto con firma autografa del RUP, e sarà inviato, tramite sua mail riservata al funzionario responsabile del procedimento individuato dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC).

Visti:

- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8 agosto 2018 n.6;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020);
- la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la L.P. n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i;
- la L.P. n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.;
- la L.P. n. 6 del 6 agosto 2020;
- la L.P. n. 13 del 30 novembre 2020;
- la Delibera della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020;
- la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e s.m.;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018;

- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i..

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018.

Richiamata la deliberazione consigliare n. 3 del 27.02.2020 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 definitivo, del bilancio di previsione 2020-2022 e relativa nota integrativa. e s.m.i.

Richiamata la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 34 del 11.03.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e s.m.i..

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto n. 24 di data 29.11.2019 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla sottoscritta Augusta Conta, Funzionario della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio per il triennio 2019-2021 e ritenuto pertanto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo.

DETERMINA

1. di modificare, per i motivi esposti in premessa, la determinazione n. 275 d.d. 01.12.2020 relativamente a quanto disposto in merito al numero di operatori da invitare alla procedura oggetto del provvedimento, integrando con un altro nominativo l'elenco degli stessi, raggiungendo così il numero di quindici, rispettando quanto previsto dalla nuova legge provinciale n. 13 d.d. 30.11.2020 (entrata in vigore il 01.12.2020);
2. di trasmettere all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) il nominativo dell'operatore economico da aggiungere ai 14 operatori già individuati, riportandolo su un documento formato pdf sottoscritto con firma autografa del RUP, ed inviandolo, tramite mail riservata al funzionario responsabile del procedimento individuato dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC).
3. di mantenere invariato quant'altro stabilito nella determinazione n. 275 d.d. 01.12.2020;
4. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.